



Confederazione Nazionale *dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa*

## **Senato della Repubblica**

**10<sup>a</sup> Commissione (Industria, commercio, turismo)**

**AS nn. 1921 e 2087**

**Disciplina della professione di guida turistica**

**Audizione CNA Turismo e Commercio**

**8 giugno 2021**

## SOMMARIO

<b>1. Premessa.....</b>	<b>1</b>
<b>2. Il contesto europeo .....</b>	<b>2</b>
<b>3. Il contesto nazionale .....</b>	<b>2</b>
<b>4. Le istanze CNA .....</b>	<b>5</b>

## 1. Premessa

Non si può più rimandare l'approvazione di una legge organica che stabilisca criteri uniformi per l'adeguata qualificazione delle guide turistiche ai fini dell'esercizio della professione. È una condizione necessaria per tutelare i visitatori e la corretta rappresentazione del patrimonio culturale italiano attraverso operatori qualificati, ossia le guide turistiche, abilitate soltanto per mezzo di esami pubblici promossi o validati dal nostro Paese.

Occorre tenere a mente come la professione di guida turistica risulti essenziale per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano.

Il turismo, grazie al patrimonio per ricchezze artistiche, culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche, è tra i settori che contribuiscono in modo determinante all'andamento economico del nostro Paese. Rappresenta uno dei settori più colpiti dall'emergenza pandemica da Sars-Cov2-19 che, nel suo complesso, sta pagando un prezzo elevatissimo alla crisi e, con ogni probabilità, sarà tra gli ultimi ad uscirne.

La ripartenza e il rilancio del turismo in Italia non possono prescindere dal lavoro professionale delle guide turistiche che insieme ad archeologi, storici dell'arte e docenti sono in grado di raccontare e illustrare la storia e l'arte dei monumenti italiani.

Allo stato attuale, però, circa 25mila guide italiane versano in una condizione di forte incertezza, sotto il profilo sia normativo sia occupazionale, in ragione della crescente presenza di guide provenienti da altri Paesi europei prima dell'inizio dell'emergenza sanitaria. Emergenza che per via delle misure restrittive per il contrasto al covid-19 ha stravolto l'attività della filiera turistica ed in particolare l'esercizio della professione delle guide turistiche per l'interdizione o forte limitazione all'accesso dei fruitori dei siti culturali.

Senza un'adeguata regolamentazione dell'accesso alla professione di guida turistica, infatti, si rischia di compromettere la specificità culturale italiana, ossia la specializzazione per ambiti territoriali, provinciali o regionali, considerata la vastissima conoscenza di beni culturali e di oltre 50 siti Unesco che il nostro contesto impone.

Favorendo soggetti privi delle necessarie competenze, per di più provenienti da altri Paesi europei o extraeuropei si danneggiano i fruitori del servizio e l'immagine dell'Italia. Si rischia di compromettere una piena e stabile ripartenza del lavoro professionale delle guide turistiche italiane.

## 2. Il contesto europeo

L'Unione europea obbliga gli Stati membri a rimuovere qualsiasi ostacolo che, direttamente o indirettamente, impedisca o intralci il completo esplicarsi dei principi attinenti alla libera circolazione delle persone e di stabilimento, nonché alla libera prestazione dei servizi in ambito comunitario.

Senonché, l'applicazione di tali principi determina una serie di problemi con riferimento alla professione di guida turistica. Per un verso, i Paesi dell'Unione europea - perlopiù nordici - che risultano i principali esportatori di turismo e, per altro verso, quelli del bacino mediterraneo che fanno del turismo uno dei punti di forza della propria economia, sono entrati spesso in rotta di collisione per quanto riguarda l'applicazione della disciplina dell'attività di guida turistica.

Per questi motivi, la disciplina nazionale dei paesi mediterranei è stata più volte oggetto di pronunce e censure da parte degli organismi europei. Si è affermato, che nel campo delle guide turistiche, le legislazioni nazionali avrebbero prodotto una indebita restrizione della circolazione dei servizi turistici, anche con riferimento ad un'attività di tipo spiccatamente culturale come quella svolta dalle guide turistiche.

## 3. Il contesto nazionale

Per quanto riguarda la disciplina nazionale della professione di guida turistica abilitata, non si possono condividere i contenuti recati dalla legge europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 97), che, all'art. 3, ha consentito alle guide provenienti da Paesi membri diversi dall'Italia, dunque prive di una qualificazione specifica e certificata in ordine alla conoscenza del nostro patrimonio culturale, di effettuare visite guidate in tutta la penisola estendendo tale facoltà anche alle guide italiane prive di abilitazione specifica per ambiti territoriali richiedenti competenze e conoscenze approfondite e certificate.

In altre parole, la legge europea 2013 ha finito col mortificare il legittimo interesse del nostro Paese ad una corretta e compiuta rappresentazione della propria identità culturale, nonché della conoscenza dei propri beni storici, artistici e culturali.

Del resto, il patrimonio culturale italiano rappresenta uno dei patrimoni più vasti e complessi del mondo. Sicché, risulta pressoché impossibile possedere le più approfondite conoscenze di carattere enciclopedico che consentano di effettuare visite guidate in ogni parte d'Italia.

L'art. 3 della predetta legge è stato formulato, infatti, su un presupposto erroneo, permettendo il riconoscimento della validità dell'abilitazione alla professione di guida turistica su tutto il territorio nazionale. Tale disposizione ha finito con l'eliminare la specificità culturale italiana, ossia la specializzazione per ambiti territoriali, provinciali o regionali, considerata la vastissima conoscenza di beni culturali che il nostro contesto presuppone.

L'istituzione della c.d. guida 'nazionale' favorisce, nell'esercizio dell'attività di guida, soggetti privi delle necessarie competenze, per di più provenienti da altri Paesi europei, danneggiando in tal guisa gli utenti, nonché l'immagine dell'Italia. Si consideri, peraltro, il danno recato alle guide italiane sotto il profilo occupazionale e, di riflesso, il danno prodotto all'erario a causa del minor gettito.

L'attività di guida turistica, in quanto professione, non può rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE (direttiva Bolkestein) che disciplina la libera prestazione di servizi. La professione di guida turistica rientra, invece, a pieno titolo nella direttiva 2005/36/CE (direttiva Professioni) che disciplina l'attività dei soggetti che intendono esercitare una professione regolamentata in base a specifiche qualifiche professionali.

Il considerando 33 della Direttiva Servizi ricomprende nel suo ambito di applicazione inesattamente la professione di guida turistica confondendola con l'attività, ben distinta, degli accompagnatori turistici principalmente *“addetti alla supervisione e all'organizzazione del viaggio”*.

La guida turistica, così come definito all' art. 2 dei DDL S. 1921 (comma 1) è *“il professionista abilitato a illustrare e interpretare, nel corso di visite sul luogo, anche aventi finalità didattiche, a favore di persone singole o di gruppi, i beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai*

*contesti demo-etno-antropologico, paesaggistico, produttivo e enogastronomico che caratterizzano le specificità territoriali”*.

Come, altresì, ribadito all'art. 2 del DDL S. 2087 (comma 3) *“costituiscono attività riservate alla professione di guida turistica l'illustrazione e l'interpretazione del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, di opere d'arte, pinacoteche, gallerie, musei, mostre, monumenti civili e religiosi, scavi e siti archeologici, ville, giardini,*

*parchi storici e artistici, complessi architettonici e urbanistici, beni etno-antropologici e altri beni materiali e immateriali, ivi compresi i beni culturali e paesaggistici inseriti nella Lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, denominata « Lista UNESCO », costituenti patrimonio culturale e ambientale e paesaggistico della Nazione, al fine di:*

- a) evidenziarne le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici, paesaggistici e naturali;*
- b) valorizzare, tutelare e trasmettere la conoscenza, corretta e aggiornata, del patrimonio oggetto della professione, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e territoriale, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte del pubblico, della fragilità del patrimonio culturale e ambientale, e all'educazione dei visitatori al rispetto dei beni visitati;*
- c) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio nel rispetto delle leggi vigenti e delle norme deontologiche della professione, nonché della sicurezza del visitatore.”*

Solo l'elevata specializzazione conseguita dalla guida turistica per una determinata area tematica e/o territoriale permette di valorizzare e al contempo tutelare l'intero patrimonio culturale italiano rappresentato da un vastissimo e diffuso elenco di siti museali, archeologici, artistici, che tengano in considerazione le ricchezze paesaggistiche, religiose, le eccellenze artigianali, enogastronomiche ed esperienziali. Ne deriva, dunque, che la professione di guida turistica sia l'unica specializzata a " *illustrare correttamente ai visitatori il patrimonio culturale italiano, migliorandone la divulgazione e contribuendo così alla sua valorizzazione e tutela...* ". Inoltre, anche gli obiettivi individuati al Capitolo 4.1 della Missione M1C3 Turismo 4.0 inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR) del Governo prevedono la riforma delle professioni delle guide turistiche finalizzata a " *dare, nel rispetto dell'autonomia locale, un ordinamento professionale alle guide turistiche e al loro ambito di appartenenza* ". Infatti, " *l'applicazione sistematica e omogenea della riforma permetterebbe di regolamentare i principi fondamentali della professione e di standardizzare i livelli di prestazione del servizio su tutto il territorio nazionale, producendo un effetto positivo sul mercato* ".

#### 4. Le istanze CNA

Tutto ciò considerato, relativamente alla necessità di riordinare la “disciplina della professione di guida turistica”, CNA Turismo e Commercio auspica:

- la definizione di una cornice normativa nazionale in grado di garantire la corretta rappresentazione del patrimonio culturale italiano, allo scopo di tutelare contemporaneamente visitatori e operatori qualificati.

E pertanto, ritiene necessario che:

- l’abilitazione alla professione di guida turistica avvenga soltanto per mezzo di esami promossi o validati dal nostro Paese fornendo alle regioni criteri uniformi per la preparazione ad un’adeguata qualificazione necessaria per la contestuale iscrizione all’elenco delle guide turistiche, attraverso:
- la definizione dei requisiti di accesso e di partecipazione all'esame;
- l’individuazione delle materie d'esame idonee ad accertare il possesso delle competenze, comprese quelle linguistiche e tecniche, in base allo *standard* europeo sulla formazione minima richiesta alle guide turistiche operanti nei Paesi membri dell'Unione europea approvato dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN);
- l’individuazione degli ambiti territoriali di specializzazione tenendo conto della numerosità dei siti inclusi nella lista dei patrimoni dell'umanità, del flusso di visitatori e della contiguità territoriale, per quanto concerne anche le tradizioni storiche, culturali, linguistiche ed enogastronomiche, ai fini della formazione propedeutica all'esercizio della professione;
- la definizione degli indirizzi relativi allo svolgimento dei corsi di formazione specifica, organizzati dalle regioni in convenzione con le università;
- corsi di formazione, organizzati dalle regioni, a contenuto teorico e pratico, propedeutici all'esame di abilitazione all'esercizio della professione nell'area territoriale in cui si svolge la formazione al fine di acquisire le conoscenze della specifica rispetto all’area territoriale interessata in riferimento al patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale, al patrimonio demo-etno-antropologico, paesaggistico, produttivo ed enogastronomico;
- l’abilitazione ad altri ambiti territoriali di specializzazione a condizione di frequentare il corso di formazione specifica nell'area indicata o di superare un esame di verifica delle

conoscenze specifiche acquisite da parte delle guide turistiche già abilitate in altri ambiti provinciali o regionali del territorio italiano;

- l'istituzione di un elenco nazionale delle guide turistiche dove risultano iscritti i soggetti che hanno superato l'esame di abilitazione indicando l'ambito territoriale di specializzazione dove si intende svolgere l'attività e ogni ulteriore estensione di tale ambito. A tale elenco risultano iscritte le guide turistiche già regolarmente e attualmente abilitate all'esercizio della professione. L'abilitazione conseguita unitamente all'esperienza fin qui maturata costituisce, per quest'ultimi soggetti, equiparazione dei titoli;
- la regolamentazione dell'attività delle guide turistiche abilitate in un altro stato membro. Ue previo riconoscimento del titolo solo a seguito di integrazione della formazione professionale specifica per il sito o area tematica presso il quale si intende svolgere occasionalmente l'esercizio contingentato e monitorato nel territorio italiano.



